

RAPPORTO TRA VECCHIO E NUOVO ORDINAMENTO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI

Prot. n. 145	Spedito il 20 novembre 2002
Parere	Al Ministro S E D E

OGGETTO: Rapporto tra vecchio e nuovo ordinamento.

Adunanza del 13 novembre 2002

IL CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI

Sentito il relatore;

APPROVA LA SEGUENTE MOZIONE:

Fin dall'inizio del processo riformatore è stata avvertita dagli studenti la necessità di una definitiva chiarezza del rapporto, per lo meno giuridico, fra il vecchio titolo di studio, la nuova Laurea triennale e la laurea Specialistica.

La risposta a questa domanda ha trovato le sue prime indicazioni non tanto nella normativa ministeriale, ma nell'orientamento preso sulla materia dalle professioni regolamentate che hanno consentito l'iscrizione alla sezione A degli albi professionali, ai laureati del vecchio ordinamento.

Considerata la crescente richiesta di coloro che hanno conseguito il titolo di studio nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria, appare necessario che il Parlamento esprima un parere finalmente chiaro a riguardo del rapporto tra i vecchi e i nuovi titoli universitari.

Due sono le principali tematiche che necessitano di una regolamentazione urgente:

- 1- la spendibilità del titolo di laurea conseguito precedentemente alle disposizioni della legge 509/99;
- 2- la spendibilità del diploma universitario triennale nell'ambito professionale e della nuova organizzazione universitaria.

1 - RAPPORTO FRA VECCHIE E NUOVE LAUREE

Il CNSU ritiene necessario, considerato e condiviso anche quanto stabilito con legge n° 173 del 1 agosto 2002, che i laureati del vecchio ordinamento possano prendere parte all'esame d'ingresso per il dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione per i quali è richiesto il titolo delle LS, e avere la possibilità di sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione secondo le modalità stabilite dall'ordinamento previgente il DPR n°328 del 5 giugno 2001.

Altresì ritiene necessario che ai concorsi pubblici, per la partecipazione ai quali è richiesto il titolo di LS, siano ammessi gli studenti in possesso del titolo di laurea rilasciato dall'ordinamento previgente alla riforma di cui al DM 509 del 3 novembre 1999.

Si richiede pertanto, non una equipollenza sostanziale dei due titoli, bensì una equiparazione giuridica ai fini dell'accesso ai concorsi di cui sopra.

Si vuole perciò garantire, a chi aveva ottenuto con il vecchio ordinamento il più alto titolo del suo percorso di studio (anche quando organizzato in 4 annualità), l'opportunità di accedere ai più alti livelli dell'amministrazione pubblica. In caso contrario, le disposizioni della legge 509/99 non solo riformano e ridisegnano il percorso universitario, ma rischiano realmente di privare tutti gli studenti del vecchio ordinamento di un diritto fino ad allora riconosciuto e garantito.

2 - VECCHI DIPLOMI UNIVERSITARI TRIENNIALI

Se la regolamentazione del rapporto fra vecchio e nuovi titoli di laurea è più che mai urgente, un chiarimento, per quanto riguarda la spendibilità del vecchio diploma universitario è più che mai necessario. La normativa attuale infatti, ha emanato disposizioni di raccordo fra il previgente e l'attuale ordinamento solo per alcuni corsi di diploma, consentendo a quest'ultimi di accedere ai percorsi di LS. Invece, per tutti gli altri diplomati che intendono iscriversi ad un percorso di laurea specialistico, si rende necessaria, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 509/99, la conversione in crediti del percorso formativo e l'iscrizione alla nuova laurea triennale, per poter così acquisire i pochi crediti mancanti, necessari per ottenere la laurea di primo livello. Molti di questi studenti sono così costretti a pagare, nel giro di pochi mesi, sia l'iscrizione alla laurea triennale che a quella specialistica. Si è così creata una disparità di trattamento, anche ad un livello economico, che è necessario sanare al più presto.

In questo caso il problema si pone quindi su due livelli distinti:

- il riconoscimento del titolo di diploma triennale ai fini dell'accesso alle nuove lauree specialistiche;
- Il riconoscimento del diploma universitario triennale ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni e all'iscrizione alla sezione B degli albi professionali.

Vista la legge n°1, del 8 gennaio 2002, secondo la quale i diplomi conseguiti dagli appartenenti alle professioni sanitarie e i diplomi di assistente sociale, sono riconosciuti validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica;

Vista la legge n°136, del 18 giugno 2002, secondo cui i diplomi in educazione fisica rilasciati dagli istituti superiori, sono equiparati alle lauree afferenti alla classe 33 ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi e alle attività professionali, e che demanda ai singoli atenei la possibilità di definire, nell'ambito della propria autonomia, l'accesso alle lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S, 76/S;

Visto il D.D.L. AC 299 secondo il quale i possessori di diploma di alta formazione artistica e musicale sono ammessi ai corsi di laurea specialistica;

- 1- Il CNSU ritiene opportuno, in analogia con quanto previsto dalle disposizioni di legge sopra elencate, che a tutti gli studenti in possesso del titolo di vecchio diploma universitario triennale sia consentito l'accesso alle lauree specialistiche e ai master di primo livello. Ai singoli corsi di studio spetterà, a garanzia del valore formativo delle nuove lauree triennali, individuare gli eventuali debiti formativi che gli studenti dovranno recuperare prima di conseguire crediti formativi nel nuovo percorso specialistico.
- 2- Il CNSU ritiene opportuno che il titolo di Diploma Universitario triennale sia riconosciuto valido ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni e all'iscrizione alla sezione B degli albi professionali.

IL SEGRETARIO f.to Paola Gironi	IL PRESIDENTE f.to Tommaso Agasisti
---	---